

COMUNE DI GAZZO

Provincia di PADOVA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N°6 DEL 25.03.2008

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 3 - Capigruppo consiliari
- Art. 4 - Convocazione del consiglio comunale
- Art. 5 - Ordine del giorno
- Art. 6 - Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 7 - Sede consiliare
- Art. 8 - Pubblicità delle sedute.
- Art. 9 - Modalità di svolgimento delle sedute.
- Art. 10 - Validità delle sedute
- Art. 11 - Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 12 - Validità delle deliberazioni
- Art. 13 - Verifica del numero legale. Scrutatori
- Art. 14 - Verbale delle sedute
- Art. 15 - Interventi
- Art. 16 - Ordine delle sedute. Sanzioni
- Art. 17 - Comportamento del pubblico
- Art. 18 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 19 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 20 - Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 21 - Fatto personale
- Art. 22 - Presentazione di emendamenti
- Art. 23 - Chiusura della discussione
- Art. 24 - Dichiarazione di voto e votazione
- Art. 25 - Modalità di votazione
- Art. 26 - Votazione per alzata di mano
- Art. 27 - Votazione a scrutinio segreto
- Art. 28 - Revoca e modifica di deliberazioni
- Art. 29 - Adunanze aperte
- Art. 30 – Interrogazioni e interpellanze
- Art. 31 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
- Art. 32 – Mozioni – presentazione, svolgimento e votazione
- Art. 33 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

Art. 34 - Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri

Art. 35 – Diritto di accesso agli atti amministrativi

Art. 36 - Modalità per il rilascio di copia di documenti

Art. 37 - Interpretazione del regolamento.

Art. 38 - Abrogazione di norme

Art. 39 - Rinvio

Art. 40 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale. In particolare prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, indicando altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'assemblea.
3. Per tutto quanto già disposto e regolato dalle norme vigenti (diritti e doveri dei consiglieri, ruolo e funzioni del Consiglio, ecc.) si fa riferimento alle stesse.

Art. 2 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.

Art. 3 - Capigruppo consiliari.

8. Ogni gruppo prima dell'inizio della prima seduta del consiglio nomina un capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Sindaco con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.

9. Il Sindaco comunica al consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Art. 4 - Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avviso scritto, da consegnarsi a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. A richiesta l'avviso di cui sopra può essere inviato attraverso strumenti informatici o telematici a condizione che ne venga verificata la ricezione.
2. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2963 del codice civile, quindi non si conta il giorno della notifica della convocazione, mentre si conta il giorno della seduta, indipendentemente dall'ora prevista per la stessa.
3. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma, se la maggioranza dei componenti il consiglio lo richiama, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanato con la partecipazione all'adunanza.
5. L'elenco degli oggetti da trattare, per ciascuna seduta del consiglio comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

Art. 5 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio è stabilito dal Sindaco.
3. Il Sindaco può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnici e/o scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

Art. 6 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco, le funzioni dello stesso vengono espletate dal Vicesindaco e allo stesso sono attribuite tutte le prerogative e/o funzioni che il presente regolamento e le norme riconoscono al Sindaco nella veste di Presidente del Consiglio Comunale. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

Art. 7 - Sede consiliare

1. Il consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta ed aperta al pubblico che può assistere alla seduta.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. La stampa può assistere alle sedute del consiglio. Riprese audio, video o fotografiche, da chiunque poste in essere, devono essere previamente autorizzate dal Presidente.

Art. 8 - Pubblicità delle sedute.

1. Il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del consiglio e dei relativi ordini del giorno.

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle sedute.

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio.
4. Durante le sedute del consiglio, in aula è vietato a chiunque l'uso di telefoni cellulari, salva la facoltà di rispondere a chiamate, interrompendo immediatamente la conversazione o proseguendola fuori dall'aula.

Art. 10 - Validità delle sedute

1. Il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno, arrotondato aritmeticamente, dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Il Sindaco dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
6. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, indicando le assenze giustificate.

Art. 11 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione dello statuto o del presente regolamento, può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata

nell'ufficio segreteria, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno 24 ore prima della seduta del consiglio. Le proposte devono essere corredate dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri entro lo stesso termine. L'invio e la ricezione di questi atti è comunque irrilevante ai fini della regolarità della seduta, essendo rilevante a tal fine quanto disposto dal precedente comma.

Art. 12 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

Art. 13 - Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Constatata la mancanza del numero legale, il Sindaco può sospendere la seduta per un massimo di quindici minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
6. Gli scrutatori che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Art. 14 - Verbale delle sedute

1. Di ogni seduta pubblica è redatto verbale a cura del Segretario Comunale che assiste alla seduta.
2. In tale verbale sono riportati:
 - a. i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
 - b. ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - c. vengono allegati al verbale gli interventi che il consigliere consegna scritti al Presidente prima di darne lettura al consiglio e che egli stesso chieda siano uniti al verbale. In forma succinta sono riportati gli interventi effettuati aventi carattere significativo in relazione all'argomento all'esame.
 - d. i provvedimenti adottati;

- e. le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
3. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
4. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
5. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario del comune.
6. Per la compilazione del verbale il Segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
7. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
8. Il verbale della seduta viene approvato nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione questa avrà luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

Art. 15 - Interventi

1. Durante la seduta i consiglieri intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal Sindaco, che la concede in base all'ordine delle richieste.

Art. 16 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Sindaco lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono esser revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Art. 17 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il Sindaco può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il Sindaco può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
2. Il Sindaco può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può intervenire nell'aula se non a richiesta del Sindaco e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 18 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 19 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Sindaco o di un consigliere. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 20 - Ordine e disciplina degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti. In ogni caso l'intervento non può superare il tempo necessario per l'illustrazione della posizione rimanendo nel tema in discussione.
2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Sindaco invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Sindaco nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
3. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di cinque minuti.

Art. 21 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Sindaco, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del sindaco, decide il consiglio comunale senza discussione.

Art. 22 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.

3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione per alzata di mano. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 23 - Chiusura della discussione

1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
2. Nel corso della discussione il Sindaco, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.

Art. 24 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone succintamente i motivi, salvo che non sia diversamente disposto dal consiglio per singoli argomenti.
2. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire succintamente precisando la loro posizione.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
4. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Art. 25 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. In linea generale le votazioni hanno luogo per alzata di mano, diversamente, prima di procedere alla votazione il Sindaco illustra le modalità di espressione del voto.
3. Non si può procedere ad elezioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 26 - Votazione per alzata di mano

1. Il consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal Sindaco, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

Art. 27 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
3. Il Sindaco dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, perché ne sia presa nota nel verbale.
6. Eventuali irregolarità riscontrate durante lo spoglio, possono rendere opportuna la ripetizione della votazione, secondo l'insindacabile valutazione del Presidente dell'assemblea, sentiti gli scrutatori.
7. Al termine dello spoglio il Presidente proclama l'esito delle votazione e le schede impiegate non sono conservate

Art. 28 - Revoca e modifica di deliberazioni

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione consiliare ad efficacia durevole può essere revocata da parte del consiglio comunale.
2. La deliberazione del consiglio che comporta la modifiche o la revoca di una precedente deliberazione esecutiva, deve indicare la deliberazione consiliare precedente (numero e data delle stesse) che va a modificare o revocare.
3. L'approvazione di una deliberazione che contrasti in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente, apporta l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti salvo che non sia motivata, nel provvedimento stesso, la deroga all'indirizzo generale.

Art. 29 - Adunanze aperte

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, può indire adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari occasioni il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il Sindaco, sentito il consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

Art. 30 – Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco mediante il protocollo. Il richiedente l'interrogazione deve indicare espressamente, nella stessa, se intende

che interrogazione e risposta siano poste all'ordine del giorno della prima seduta consigliare utile. Diversamente la risposta scritta chiude l'interrogazione.

3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta o all'assessore competente per materia per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
4. Le interpellanze sono presentate per iscritto al sindaco mediante protocollo.
5. Entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo delle interrogazioni e interpellanze è data risposta scritta.

Art. 31 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni per le quali sia stata chiesta la presentazione in consiglio e le interpellanze consegnate al protocollo in tempo utile per l'inserimento all'ordine del giorno, vengono iscritte genericamente all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al consiglio.
2. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al consiglio. Segue la risposta della giunta. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
3. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte della giunta possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 32 – Mozioni – presentazione, svolgimento e votazione

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2. La mozione è presentata al sindaco mediante il protocollo del comune e viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
3. Alla discussione si applicano le disposizioni del presente articolo.
4. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
5. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
6. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
7. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno.

Art. 33 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Art. 34 - Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri.

1. Ciascun consigliere che intenda presentare una proposta di deliberazione al consiglio, deve inviare al Sindaco un documento sottoscritto e motivato.
2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari ed avere per oggetto materie di competenza del consiglio comunale, così come stabilito dalla legge o dallo statuto.
3. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
4. Gli uffici corredano la proposta dei pareri di cui all'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000 e quindi, la proposta stessa, è inserita all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 35 – Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri comunali esercitano il diritto di accesso agli atti mediante richiesta scritta rivolta al Sindaco. La richiesta viene evasa quanto prima compatibilmente con le esigenze dell'ufficio competente. Ove l'accesso comporti ricerche di archivio o dispendio di tempo, dovrà essere previamente concordato col responsabile del servizio, tenendo conto della necessità che gli uffici adempiano ai propri doveri istituzionali, nei tempi e nei modi previsti dalle norme, senza che l'accesso dei consiglieri possa determinare ritardi negli adempimenti previsti per legge.
3. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione di: delibere di giunta o consiglio, ordinanze sindacali, strumenti urbanistici vigenti, atti pubblicati all'albo pretorio.

Art. 36 - Modalità per il rilascio di copia di documenti

1. Il consigliere comunale che necessita, per l'esercizio del proprio mandato, di copia di atti amministrativi o documenti, ne fa richiesta scritta al Sindaco.
2. La copia di atti, provvedimenti o di altro documento, esente dall'imposta di bollo, riporta l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato.
3. Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.
4. Al rilascio di copia viene dato corso, normalmente, entro un termine di trenta giorni.
5. Per i documenti di difficile reperibilità o di particolare complessità o per contingenti esigenze, il termine per il rilascio di copia deve essere concordato con il consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati, al fine comunque di non compromettere l'operatività degli uffici e l'adempimento di quanto necessario ed obbligatorio per l'ente, per evitare di esporre l'ente a responsabilità civili,

patrimoniali, amministrative o penali e per assicurare comunque il buon funzionamento dell'amministrazione e l'esercizio del diritto del consigliere. Le copie dei documenti (planimetrie, elaborati di progetto, ecc.) che per dimensione o per quantità non possono essere riprodotti presso gli uffici, sono riprodotti mediante copisteria, con i tempi necessari per tale adempimento. Per i documenti predetti i consiglieri non possono richiedere riproduzioni parziali dagli uffici.

Art. 37 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al sindaco.
2. Il sindaco incarica il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio comunale.
3. La soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 38 - Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 39 – Rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 40 - Entrata in vigore e forme di pubblicità.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.
2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i consiglieri comunali, nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia e pubblicata sul sito web del Comune.